

COMUNE DI NOVI LIGURE

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL COMPARTO "REGIONI – AUTONOMIE LOCALI" STIPULATO IN DATA 22.01.2004 **PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE** DA PARTE DEL COMUNE DI CASSANO SPINOLA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI NOVI LIGURE

L'anno duemila diciotto addì _____ del mese di _____ in Novi Ligure, presso la sede del comune di _____, in via _____, viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali,

TRA

La dott.ssa Roberta Nobile, in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali – Personale e Organizzazione (codice fiscale NBL RRT 65 L 71 L 304 X), la quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del **Comune di Novi Ligure**, via Gramsci n. 11 15067 – Novi Ligure (AL), C.F. 00160310066, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. del/...../2018, di seguito denominato anche "ente di provenienza";

E

la dott.ssa Domenica La Pepa, in qualità di Segretario comunale-Responsabile del servizio Personale (codice fiscale LPPDNC53P48F479B), la quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del **Comune di Cassano Spinola**, piazza XXVI Aprile n. 9, C.F. 02558190068

in esecuzione della deliberazione della G.C. n. del/...../2018, di seguito denominato anche "ente utilizzatore";

PREMESSO

che il Comune di Novi Ligure ha trasmesso la nota prot. n. 32914 del 15/10/2018 a firma del Dirigente del Settore 8' con la quale si chiede, a seguito della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, di concordare la data di effettivo trasferimento dell'arch. Giacomo Tofalo al Comune di Novi Ligure proponendo la data del 1' novembre quale giorno utile per il trasferimento effettivo;

che l'interessato con nota del 6 novembre 2018 (protocollo arrivo n. 35249 del 7 novembre 2018) ha manifestato, dopo un confronto con l'Amministrazione di Cassano Spinola, la propria disponibilità al trasferimento presso il Comune di Novi Ligure, proponendo, altresì, di ricorrere ad una convenzione tra i Comuni di Novi e Cassano per la durata di dodici mesi, e per un numero di ore ripartito come segue:

ore 22 presso il Comune di Novi Ligure

ore 14 presso il Comune di Cassano Spinola

che la fonte regolamentare più idonea per disciplinare l'istituto, introdotto dalla disposizione speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto dei pubblici dipendenti, può essere individuata nella convenzione di cui al comma 1 dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004;

che lo schema della presente convenzione è stata approvata dai due Comuni con deliberazione della Giunta Comunale n del per quanto riguarda il Comune di Novi Ligure

e con deliberazione con deliberazione della Giunta Comunale n del..... per quanto riguarda il Comune di Cassano Spinola;

che l'arch. Giacomo Tofalo con la sottoscrizione del presente atto, conferma e rilascia la propria disponibilità a svolgere il servizio presso il Comune di Cassano Spinola, secondo le condizioni e le modalità indicate nella presente convenzione;

che con deliberazione della G.C. n. del il Comune di Novi Ligure ha disposto di autorizzare, per le ragioni indicate nella premessa del medesimo atto, l'utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per 14 ore settimanali, in favore del Comune Cassano Spinola, del proprio dipendente arch. Giacomo Tofalo, Funzionario tecnico categoria D6, con decorrenza dal 1° dicembre 2018 e fino al 30 novembre 2019, (salvo proroga che dovrà essere esplicitata con una nuova convenzione), ed ha approvato nel contempo lo schema di convenzione in applicazione della disciplina dettata dell'art. 14 del C.C.N.L. "Regioni-Autonomie Locali" 22/01/2004;;

che l'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 prevede che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

che il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni;

che il Dirigente dei Settori II "Lavori Pubblici e Tutela Ambientale" e III "Urbanistica" ha espresso il proprio nulla osta in merito;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina l'assegnazione temporanea, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL del comparto " Regioni – Autonomie Locali" stipulato in data 22.01.2004, del proprio dipendente, in servizio a tempo pieno e indeterminato, arch. Giacomo Tofalo, in qualità di Funzionario Tecnico - Categoria D, posizione economica D6 – Settore Urbanistica-Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia in favore del Comune di Cassano Spinola, per lo svolgimento di mansioni contrattualmente richiedibili in ragione della categoria e della professionalità posseduta, relativamente alle materie ricadenti nell'ambito dell'Area Tecnica.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

Il dipendente del Comune di Novi Ligure arch. Giacomo Tofalo è assegnato temporaneamente e a tempo parziale, per 14 ore alla settimana, al Comune di Cassano Spinola, per un anno a decorrere dal 1° dicembre 2018 e sino al 30 novembre 2019, salvo proroga, che dovrà essere esplicitata con una nuova convenzione.

L'assegnazione potrà essere rinnovata su richiesta del comune utilizzatore e previo assenso del dipendente interessato e dell'ente di appartenenza.

La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti e comunque con preavviso di mesi uno.

ART. 3 – TEMPO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO

Il dipendente arch. Giacomo Tofalo presterà servizio al Comune di Cassano Spinola per un tempo di lavoro pari a 14 (quattordici) ore settimanali e per un periodo di anni uno nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, con l'articolazione settimanale così definita:

mercoledì per n. 8 ore (mattina e pomeriggio)

venerdì n. 6 ore

ART. 4 – RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Novi Ligure a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Novi Ligure corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando.

Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione comunale saranno rimborsati dal Comune di Cassa Spinola al Comune di Novi Ligure ogni due mesi.

Eventuali forme di incentivazione economica erogate dal Comune di Cassano Spinola, (Ente utilizzatore), dovranno essere comunicati e trasferiti all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderli al dipendente.

Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, resterà a carico dell'ente che ha autorizzato la prestazione e dovrà essere comunicato e trasferito all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderlo al dipendente.

Eventuali rimborsi delle sole spese di viaggio sostenute saranno a carico del Comune di Cassano Spinola che le dovrà liquidare al dipendente nei limiti delle disposizioni contrattuali.

Inoltre, se la prestazione lavorativa presso il Comune di Cassano Spinola viene svolta durante le ore pomeridiane, al dipendente spetta la possibilità di avvalersi del servizio mensa secondo le modalità vigenti presso l'Ente.

ART. 5 - FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.

Le ferie concesse dal Comune di Cassano Spinola saranno comunicate al Servizio del Personale del Comune di Novi Ligure

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa sia al Comune di Novi Ligure che al Comune di Cassano Spinola.

ART. 6 – RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso di mesi uno.

ART. 7 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive Giunte Comunali, sentito il dipendente interessato. Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

ART. 8 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data:

per il Comune di Novi Ligure:

Il Dirigente del Settore 8 dr.ssa Roberta Nobile.....

per il Comune di Cassano Spinola:

Il Segretario comunale dott.ssa Domenica La Pepa

.....

Il dipendente del Comune di Novi Ligure
arch. Giacomo Tofalo

.....